



COMUNE di TONARA

(Provincia di Nuoro)

Viale della Regione, 8 ☎ 078463823 ☎ 078463246 (C.M. n.12) - P.iva 00162960918

email: sindacotonara@libero.it ; sindacotonara@tiscali.it ; sindaco@comunetonara.org ;

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE DELLE CONSULTE COMUNALI

*(approvato con delibera del CC n.48 del 30 novembre 2005
e modificato con delibere del CC. N.5 del 7/2/2006 e N.11 del 9/3/07)*

Articolo 1

Il Comune di Tonara, riconosce:

- L'importanza della partecipazione attiva dei cittadini che abitano ed operano sul territorio alla vita ed allo sviluppo della prosperità della collettività;
- La necessità di operare con rapporto di stretta collaborazione con i cittadini, singoli o associati, nell'individuazione dei bisogni, nella progettazione e realizzazione delle risposte;
- Il valore dell'agire comune, fondato essenzialmente sul principio della solidarietà al servizio della comunità;
- La fondamentale esigenza che su alcuni temi, quali i servizi sociali, la sanità, la cultura, lo sport e il commercio ci sia il contributo dei cittadini singoli ed associati e la loro partecipazione diretta;

promuove la costituzione delle consulte comunali, intese come spazio d'incontro permanente tra i cittadini, le loro forme associative e l'Amministrazione Comunale.

Articolo 2 – Proposta di istituzione delle Consulte.

Tutti i cittadini residenti nel comune, gli studenti e i Tonaresi anche non residenti, gli stranieri residenti da almeno 4 mesi, nonché ogni altra associazione avente sede nel Comune, possono richiedere all'Amministrazione Comunale l'istituzione di una consulta indicandone il settore di primario interesse ed allegando alla richiesta non meno di **20 sottoscrizioni**, raccolte tra i predetti soggetti legittimati .

Sulla base delle sottoscrizioni pervenute il Consiglio Comunale istituisce formalmente la Consulta in oggetto.

Sulla suddetta richiesta il Consiglio Comunale determina tempestivamente e comunque non oltre il **60° giorno** dal suo deposito.

Articolo 3 – Istituzione delle Consulte

1. A norma dell'art. 29 dello Statuto Comunale sono istituite le seguenti Consulte Comunali:

- a) **Consulta sulla Lingua Sarda;**
- b) **Consulta Giovanile;**
- c) **Consulta sulle attività economiche, produttive e dello sviluppo locale.**

2. Fermo quanto disposto dall'art. 2 in ordine all'iniziativa popolare, **il Consiglio Comunale può istituire**, di propria iniziativa, con apposita deliberazione, **ulteriori Consulte** su specifici settori o materie.



Articolo 4 Commissione Tecnica.

L'istituzione della Consulta, con le modalità previste dagli articoli 2 e 3, avviene comunque a seguito di **avviso pubblico** dell'Amministrazione Comunale ai cittadini, onde verificare l'interesse e individuare i soggetti singoli o associati che richiedano di farne parte. Tale avviso pubblico dovrà prevedere **un periodo di tempo per la presentazione delle domande di 30 giorni**.

A tale scopo è nominata una **Commissione Tecnica** composta dal Segretario Comunale, il Responsabile del Servizio Socio Assistenziale e da un rappresentante dell'Ufficio.

La Commissione, oltre ad istruire le deliberazioni per l'istituzione della Consulta, fornisce supporto tecnico e amministrativo alle Consulte stesse.

Articolo 5 - Domanda di partecipazione alla Consulta

Tutti i cittadini di cui all'art. 2 possono presentare **domanda di partecipazione** alle Consulte indirizzandola al Sindaco; essa è redatta in carta semplice, sulla base di **un modello predisposto dall'Amministrazione**, e nella stessa dovrà essere esplicitamente indicata la Consulta Comunale alla quale si riferisce la richiesta.

Articolo 6 – Composizione della Consulta

Sulla base delle domande di adesione, il Sindaco rende nota, con avviso pubblico, la composizione della consulta in oggetto e fissa la data della **prima assemblea**.

Successive richieste di adesione dovranno essere indirizzate, per iscritto, ai sensi dell'art. 5 del presente Regolamento, direttamente al Presidente della Consulta, che provvederà, ogni 6 mesi, alla trasmissione dei nuovi dati alla Commissione Tecnica per l'aggiornamento della composizione della Consulta. La procedura dovrà essere prevista nell'apposito **Regolamento interno** della Consulta.

Articolo 7 – Organi della Consulta.

Gli organi della Consulta sono:

- **L'Assemblea**, costituita da ogni singolo cittadino che ne abbia fatto richiesta. Tutti i membri hanno diritto di voto.
- **Il Presidente**, eletto a maggioranza tra i membri del Direttivo nel corso della **prima seduta di tale organo** con mandato annuale rinnovabile. Il Presidente presiede l'Assemblea e la rappresenta nelle sedi istituzionali.
- **Il Vice-Presidente**, eletto a maggioranza tra i membri del Direttivo nel corso della prima seduta **di tale organo**, con mandato annuale, rinnovabile.
- **Il Segretario**, eletto a maggioranza tra i membri del Direttivo nel corso della prima seduta **di tale organo**, con mandato annuale rinnovabile.
- **Il Direttivo**, eletto secondo modalità stabilite dal Regolamento di cui al successivo art.8.

L'assemblea si riunisce almeno **due volte** l'anno.



Art.8 – Regolamento Interno.

Le Consulte dovranno dotarsi di apposito Regolamento interno. Nella prima seduta dovrà essere nominata una Commissione Interna al fine di predisporre una proposta di Regolamento da sottoporre all'approvazione dall'Assemblea della Consulta.

Il Regolamento dovrà essere inviato alla Commissione Tecnica per il parere di congruità.

Articolo 9 – Attività delle consulte.

Le Consulte, ognuna per il settore di proprio primario interesse, :

- Collaborano con le Commissioni consiliari permanenti alle cui riunioni partecipano, per invito o su loro motivata richiesta;
- Presentano al Sindaco **proposte, istanze, petizioni**. Da questo sono trasmesse alla **commissione consiliare competente**, ove esista, per l'istruttoria preliminare, ed alla Giunta Comunale per conoscenza. La Commissione Consiliare, o la Giunta in assenza della Commissione, decide circa l'ammissibilità della proposta all'ulteriore esame dell'organo competente. Se la decisione è **negativa**, essa è **comunicata**, con adeguata motivazione, alla Consulta proponente, **entro trenta giorni dalla data di presentazione**. Se la decisione è **positiva** è trasmessa all'organo competente, il quale provvede a dare esito a quanto proposto o richiesto o a far conoscere, in caso di diniego, le motivazioni. La decisione è adottata, nella prima riunione successiva all'invio della pratica, e, comunque, **entro trenta giorni dallo stesso**.
- Le Consulte sono previamente e congiuntamente interpellate dal Consiglio, per mezzo del Sindaco e con l'intervento della Commissione Consiliare competente, all'atto della predisposizione dei bilanci annuali e pluriennali, del programma degli investimenti, del rendiconto dell'esercizio finanziario, del piano regolatore generale, delle varianti e dei piani d'attuazione dello stesso d'iniziativa pubblica o privata.
- Il Sindaco può richiedere pareri ai quali le Consulte risponderanno con una relazione illustrativa delle motivazioni, **entro trenta giorni**.
- Almeno una volta l'anno, **entro il mese di settembre**, il Sindaco convoca una assemblea aperta con la partecipazione di tutte le Consulte, nella quale viene esaminato lo "**stato della Comunità**".
- Promuovono la partecipazione alla vita collettiva, sociale e culturale, lo sviluppo economico e l'accrescimento delle capacità professionali della Comunità locale.
- Promuovono la partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale ed al procedimento amministrativo.
- Si pronunciano sulle questioni che gli Organi Comunali ritengono di dover sottoporre loro.
- Possono convocare assemblee pubbliche su temi di loro specifico interesse.
- Promuovono il coordinamento tra le stesse Consulte per materie di competenza comune.

Articolo 10 – Impegni dell'Amministrazione Comunale.

L'Amministrazione Comunale s'impegna a:

- Prendere in considerazione pareri scritti dall'Assemblea della Consulta sui propri bilanci preventivi e consuntivi, sui piani d'investimento, relativamente alle materie



di competenza della Consulta, nonché su ogni atto che l'Amministrazione Comunale medesima ritenga opportuno sottoporre alla Consulta;

- Far pervenire al Presidente della Consulta la documentazione richiesta per lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 9, con le modalità e nei termini previsti dalle norme vigenti;
- Pubblicizzare le iniziative concordate con l'Amministrazione.
- Gli operatori dell'Amministrazione Comunale, i Funzionari, i Consiglieri Comunali, i membri della Giunta possono essere invitati partecipare ai lavori della Consulta con solo diritto di parola. Per particolari temi da trattare possono essere altresì invitati, con solo diritto di parola, provati esperti di settore non facenti parte della Consulta medesima.

Articolo 11- Casi di scioglimento.

Le Consulte possono essere sciolte:

- A seguito di deliberazione dell'Assemblea adottata con maggioranza dei 2/3 dei componenti quando l'Assemblea stessa ritenga di aver raggiunto gli scopi per i quali la Consulta era stata istituita;
- Quando la Consulta non si sia riunita, nei modi previsti dal regolamento interno, **almeno due volte nel corso dell'anno solare**;
- Qualora il Regolamento interno della Consulta non sia stato uniformato ai principi di partecipazione e democraticità, non avendo la Consulta recepito le eventuali osservazioni espresse, a tale scopo, dalla Commissione Tecnica.

Nei primi due casi il Consiglio Comunale prende atto, con apposita delibera, assunta con voto qualificato, del già avvenuto auto-scioglimento della Consulta, mentre nel terzo è il medesimo Consiglio Comunale a provvedere, con apposita delibera, allo scioglimento della Consulta.

Articolo 12 - Norma transitoria -

A seguito dell'approvazione del presente regolamento è emesso un avviso pubblico al fine di informare la cittadinanza dell'attivazione dell'istituto di partecipazione **de quo** contenente l'intero testo del Regolamento.